



SENT. 238/2024

REPUBBLICA ITALIANA**In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Ida Contino Consigliere

Roberto Rizzi Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59493 del Registro di Segreteria,

promosso da OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS, c.f. OMISSIS,

rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto d'appello,

dall'avv. Antonio Salvia con il quale è elettivamente domiciliato in

Roma, alla Via Valadier n. 53, presso lo Studio dell'Avv. Roberto

Allegra (robertoallegra@ordineavvocatiroma.org), e presso l'indirizzop.e.c. salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA - I Reparto, 4^a Divisione -

Sezione Contenzioso, in persona del Direttore p.t. con sede in Roma,

al Viale dell'Esercito, 186, p.e.c. previmil@postacert.difesa.it

avverso



la sentenza n. 578/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 22 giugno 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 11 luglio 2024, con l'assistenza della dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la relatrice cons. Maria Cristina Razzano, l'avv. Antonio Guarnacci su delega del procuratore costituito per l'appellante e la dott.ssa Antonella Carbonara per il Ministero appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso promosso dall'odierno appellante, volto alla declaratoria del diritto alla pensione privilegiata.

Con atto depositato in data 25 novembre 2021, il soccombente ha promosso appello. Ha ricordato di aver svolto servizio militare prima presso il Cp Servizi del 57° BTG "Abruzzi" dal 19.01.2000 e, successivamente, in data 27.01.2000, è stato aggregato all'11° Battaglione Trasporti "Flaminia" di Roma, in qualità di meccanico.

In data 29.03.2000 alle ore 14,15 circa, mentre lavorava nell' officina della 1° Compagnia distaccata dell'11° Battaglione Trasporti "Flaminia" di Roma, scivolava su una macchia d'olio, rovinava al suolo, battendo violentemente la testa. Immediatamente veniva soccorso dai commilitoni presenti e trasportato presso l'infermeria del RA.LO. CE ove veniva sottoposto ad un'accurata visita medica,



all'esito della quale veniva disposto il ricovero presso l'Ospedale Militare "Celio" di Roma. Nel periodo successivo, era sottoposto a ulteriori sollecitazioni della colonna vertebrale, tanto da essere costretto a nuovi ricoveri con relativi periodi di convalescenza, finché, rientrato in reparto il 23.10.2000, era riformato in base all'art. 20 E.I.

Con domanda del 25.06.2001 il militare, avendo contratto in servizio ed a causa di servizio le infermità connesse all'incidente occorsogli, chiedeva al Ministero della Difesa il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare. La Commissione Medica Ospedaliera presso l'Ospedale Militare Marittimo di Bari, con verbale n. 2471 del 03.12.2004, riconosceva il ricorrente affetto da *"Sindrome cefalgica vertiginosa in pregresso trauma cranico- Protusione discale L4-L5"*, ritenendo le stesse infermità ascrivibili a 5 annualità di Tabella B (Una Tantum). Il Comitato di verifica per le Cause di Servizio, con parere n. 39021 del 04.04.2007, riconosceva la dipendenza da causa di servizio della sola infermità *"Sindrome Cefalgica vertiginosa in pregresso Trauma Cranico"*, ascrivendola alla Tabella B, con la concessione dell'indennità Una Tantum pari a 2 annualità di Categoria, negando la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Protusione discale L4-L5".

Il Ministero della Difesa, con il decreto n. 401 del 26.07.2007, facendo propria la decisione del predetto Comitato di Verifica, riconosceva la dipendenza da causa di servizio della sola infermità *"Sindrome Cefalgica vertiginosa in pregresso Trauma Cranico"*,



ascrivendola alla Tabella B, con la concessione dell'indennità Una Tantum pari a 2 annualità di 8° categoria, mentre negava la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Protusione discale L4-L5". Interposto ricorso dinanzi alla Sezione territoriale, allegandovi anche la relazione tecnica del 07.01.2016, nella quale l'odierno appellante risultava affetto da *"Sindrome cefalgico-vertiginosa post-traumatica, dipendente da causa di servizio, ...una patologia classificabile ai fini pensionistici nella Tabella A VIII ctg per analogia con la voce 24 (Sindrome nevrosica lieve ma persistente)"*, e il Giudice delle pensioni, con sentenza n. 338/2016 del 23.09.2016, accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto alla *"pensione privilegiata di 8" categoria, tab. A, legge vigente, dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, alle condizioni di legge"*.

Avverso la predetta sentenza il Ministero della Difesa proponeva appello, previa suspensiva, deducendo l'illegittimità della sentenza sotto il profilo della motivazione apparente e censurandola, altresì, sotto il profilo dei criteri di calcolo individuati per la liquidazione degli emolumenti accessori, chiedendone la riforma, con rimessione degli atti al primo Giudice ai sensi dell'art. 170 comma 4, c.g.c.. La Terza Sezione Giurisdizionale di Appello, con sentenza n. 219/2018, depositata il 19.06.2018 accoglieva l'appello e annullava la sentenza, per vizio della motivazione.

Con ricorso depositato in data 12.09.2018, l'odierno appellante riassumeva il giudizio innanzi al primo Giudice che, con ordinanza n. 18/2019 delegava l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della



Salute, di rendere *“una relazione suppletiva sulle condizioni medico-legali del ricorrente e ai fini dell'eventuale riconoscimento del beneficio oggetto di causa, in particolare appurando la condizione di eventuale miglior abilità delle patologie accertate in atti”*. Con relazione del 13.01.2020, l'UML del Ministero della Salute precisava che *“l'attuale quadro clinico del ricorrente risulta configurato da patologia assimilabile alla sindrome nevrosica lieve con cefalea cronica quotidiana da eccessivo uso di analgesici (v. classificazione SISC-Società Italiana per lo Studio delle Cefalee e linee guida IHS International Headache Society 2018), suscettibile di miglioramento con adeguato svezamento dagli antidolorifici e terapia di profilassi”*.

Con note difensive depositate in data 06.08.2020, l'odierno appellante evidenziava che il Giudicante non aveva chiesto all'UML di esprimersi sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Ernia distale L4, L5", ed inoltre contestava le conclusioni dell'ausiliare del giudice in ordine alla "Sindrome cefalgico-vertiginosa in pregresso trauma cranico", riportando le argomentazioni medico legali svolte dal CTP dott. Michele Lisa- Specialista in Psichiatria.

Il Giudice delle pensioni, con ordinanza n. 47/2020 del 22.09.2020, disponeva il supplemento istruttorio, assegnando termini per la trasmissione dello schema della CTU e per il deposito dell'elaborato peritale, e autorizzando le parti a nominare *“con atto da comunicarsi all'organo di consulenza ed alla Segreteria della Sezione entro 30 giorni dalla ricezione della presente ordinanza- propri consulenti tecnici di parte”*, rinviando la causa all'udienza del 26.01.2021 per la



discussione. Il ricorrente, in data 6.10.2020, nominava quale proprio consulente di parte il dott. Michele Lisa. L'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, con missiva del 17.11.2020, comunicava che a causa della *"sopravvenuta emergenza sanitaria nazionale, con relative conseguenti criticità logistico- organizzative, con la necessità di limitare la presenza di personale presso la sede ministeriale e relativo provvedimento di smartworking non ha consentito né consente il rispetto dei termini previsti In considerazione di quanto sopra esposto, questo Ufficio Medico-Legale, restando, in ogni caso, a disposizione di eventuali ulteriori decisioni in merito da parte di codesta ecc.ma Corte, chiede un rinvio per il deposito dell'elaborato peritale, assicurando ogni consentita sollecitudine nell'espressione del parere"*.

In data 18.01.2021, erano depositate "note di trattazione scritta" per l'udienza del 26.01.2021 nelle quali veniva richiesto di concedere all'UML *"un nuovo termine per la redazione della consulenza tecnica"*, e il Giudice assegnava all'UML i nuovi termini per la redazione dell'elaborato peritale e rinviava la causa all'udienza del 22.06.2021 per la discussione.

L'organo di consulenza, con PEC del 24.02.2021, inviava al patrono del ricorrente la *"bozza della relazione peritale"*, invitando le parti *"a trasmettere le proprie osservazioni entro un mese dalla ricezione della presente nota"*. Con PEC del 09.03.2021 il ricorrente inviava al predetto Ufficio Medico Legale le *"Osservazioni e controdeduzioni alla bozza di ctu inviata a mezzo pec il 24.02.2021"*, eccependo la nullità



della bozza di CTU in quanto *"resa in palese violazione di quanto disposto dal Giudice delle Pensioni nell'ordinanza n. 47/2020"*. Il Giudice aveva espressamente autorizzato le parti a nominare propri consulenti di parte (ciò che è stato fatto nei termini assegnati dal giudicante), con facoltà di assistere alle operazioni ed aveva previsto di *"riesaminare gli atti di causa ed esprimere, con la presenza di idonei specialisti rispetto all'accertamento da svolgere, in base a tutta la documentazione unita alla presente ordinanza, un motivato parere in ordine ai quesiti sopra posti"*. Nella bozza, in ogni caso, si dava atto che l'UML aveva *"esaminato la documentazione relativa a OMISSIS"*, ma non essendo stato possibile, data l'emergenza sanitaria intervenuta, convocare il collegio medico, come richiesto in ordinanza, si era provveduto ad invitare le parti ad inviare le loro osservazioni sul caso e a consultare, per il parere, esperti esterni specialisti in ortopedia e neurologia. Sarebbe, dunque, mancata la previa comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali.

L'Ufficio Medico Legale, con missiva del 15.03.2021, inviata a mezzo PEC in pari data, comunicava al Giudice delle pensioni e alle parti di aver dato riscontro alla *"nota dell'avv. Antonio Salvia (all. 1), che ritiene nulla la bozza inviata alle parti a causa del mancato consueto contraddittorio"* e osservando al riguardo che *"per il sopravvenite dell'emergenza COVID è stato necessario sospendere le attività che prevedono l'istituzione dei collegi medici. Onde assolvere ai compiti assegnati, sperando in una sospensione provvisoria, si era pensato di poter sopperire alla convocazione delle parti con un contraddittorio*



scritto. Constatato il perdurare dell'emergenza, questo ufficio si sta organizzando per poter effettuare le operazioni peritali con la partecipazione da remoto sia delle parti che di eventuali specialisti a seconda di quanto richiesto in ordinanza. Si terrà informata codesta Ecc.ma Corte su quando sarà pronta la procedura e la piattaforma per poter procedere con i colleghi medici on line e si rimane a disposizione per eventuali ulteriori determinazioni che la S. V. vorrà prendere".

Ciononostante, il Giudice di prime cure decideva in senso sfavorevole al ricorrente.

L'appellante deduce, pertanto, a motivo di censura la "violazione degli artt.23 e 97 d.lgs. n.174 del 2016 - violazione degli artt.194, 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c. - violazione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa, della parità' delle parti e del giusto processo (artt.24 e 111 cost., 101 c.p.c., 4 d.lgs. n.174 del 2016) - nullità insanabile della ctu e, conseguenzialmente, della sentenza appellata - erroneità' ed ingiustizia della decisione".

Al C.T.P. regolarmente indicato dal difensore del OMISSIS non è stata data comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali e la nullità della C.T.U. è stata tempestivamente eccepita. E, nella specie, sarebbe pacifico che le operazioni svolte siano state espletate in assoluta solitudine dal consulente tecnico di ufficio, senza che alle parti sia stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni. I principi generali in materia di contraddittorio nella fase istruttoria si applicherebbero



pacificamente al processo contabile in virtù della chiara previsione normativa di cui all'art.97 d.lgs. n. 174 del 2016.

La decisione gravata sarebbe insanabilmente nulla e non vale invocare l'emergenza "sanitaria nazionale COVID" in quanto nessuna norma, anche quelle della legislazione emergenziale, ha mai previsto la violazione dei diritti processuali fondamentali, quali quello del contraddittorio e del diritto di difesa ed anzi tale legislazione si è preoccupata meritoriamente di garantire la massima esplicazione di tali diritti anche in una situazione straordinaria.

Conclude per l'accoglimento del gravame e la rimessione della causa al primo Giudice.

Con note difensive pervenute in data 20 giugno 2024, il difensore dell'appellante ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità in materia di lesione del contraddittorio (Cass. civ. n. 3630/2023)

Con memoria pervenuta in data 21 giugno 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha chiesto il rigetto del gravame.

Precisa che il primo Giudice ha ripercorso analiticamente e con assoluta chiarezza ed esaustività le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni dell'UML. Dall'esame della sentenza impugnata (sia in fatto che in diritto), infatti, emerge non solo che le argomentazioni della parte sono state prese in esame, ma che ha addirittura ordinato all'organo peritale di esaminare nuovamente gli atti del giudizio con ordinanza n. 47/2020 al fine di rispondere ad ulteriori quesiti sollevati da controparte, e quindi che le stesse sono state valutate come inidonee a fornire la dimostrazione del nesso causale e



concausale tra la patologia “*Lombosciatalgia da Protrusione discale L4-L5*” sofferta e il servizio specificamente prestato. Sarebbe evidente, altresì, la difficoltà di istituire collegi di ordine medico legale a causa della sopravvenuta emergenza pandemica nazionale da Covid-19, come espressamente argomentato dal Giudice territoriale. In ogni caso, sarebbero stati consentiti gli approfondimenti da parte del C.T.U. designato, con particolare riferimento alle note critiche ed alle osservazioni formulate dalla controparte e dal suo perito. La presentazione di repliche tecniche, partitamente disaminate dal primo Giudice, non avrebbe imposto allo stesso di acquisire altri pareri, ma solo di valutare se le argomentazioni in essa esposte erano tali da porre seriamente in discussione le risultanze in atti.

All’udienza odierna, sentite le parti presenti, avv. Antonio Guarnacci su delega del procuratore costituito per l’appellante e la dott.ssa Antonella Carbonara per il Ministero appellato, che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l’accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L’appello è infondato e non merita accoglimento.
2. Deve preliminarmente chiarirsi che al giudice contabile, in sede di contenzioso pensionistico, è consentita la rimessione al primo giudice nei soli casi previsti dall’art. 170, comma 4, c.g.c. e in quelli contemplati dall’art. 199 c.g.c. Tale ultima previsione trova



applicazione anche nel processo pensionistico in virtù del rinvio contenuto nello stesso art. 170 che, al comma 3, estende ai detti giudizi “i Capi I e II della Parte VI del presente codice”, e, dunque, anche l’art. 199.

Il sistema delineato nel codice della giustizia contabile in relazione alla regressione del processo al primo grado è, dunque, bipolare: da un lato si stagliano le ipotesi riconducibili all’art. 199 c.g.c. e, dunque, a una forma di rimessione che richiama sostanzialmente lo schema del “*rinvio restitutorio*” o “*improprio*”, in quanto presuppone che il primo grado non si sia svolto e non sia stato instaurato tra le “*giuste parti*”; dall’altro, si collocano tutte le altre ipotesi, descritte nell’art. 170, comma 4, che refluiscano nella categoria del rinvio “*prosecutorio*” o proprio, in quanto presuppongono che, sulla scorta del pronunciamento di secondo grado, siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, da compiere emendando l’errore.

E, tuttavia, nessuna delle due categorie ricorre nella fattispecie.

3. Quanto alle ipotesi contemplate dall’art. 199, il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado: “*a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice; c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l’estinzione del*



processo per inattività delle parti”.

Questo primo comma dell’art. 199 ricalca, in definitiva, le ipotesi che già il codice di procedura civile (art. 353 e 354, nel testo vigente ante d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 - "Riforma Cartabia"), aveva individuato come casi di rimessione al Giudice di primo grado, e che la giurisprudenza uniforme di legittimità ha ritenuto come “tassativi” (Cass. civ. sez. II, 7 novembre 2023, n.30969), confortata dal Giudice delle leggi (Corte cost. 26 marzo 2020, n. 58). Il caso in esame – che riguarda il mancato contraddittorio in fase di c.t.u. – non rientra in nessuna delle fattispecie sopra delineate.

Al secondo comma, l’art. 199 stabilisce altresì che *“In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello”*. La fattispecie oggetto di contestazione da parte dell’appellante non può essere sussunta neppure in tale ultima ipotesi, avendo quest’ultima riguardo alle sole ipotesi in cui il Giudice di prime cure abbia risolto in senso dirimente una questione pregiudiziale o preliminare, decidendo la quale lo stesso ha definito il giudizio.

4. Passando, quindi, a scrutinare la percorribilità dell’altra opzione contemplata dal codice della giustizia contabile, ossia la possibilità che il Giudice d’appello rimetta la causa al primo grado per vizio



della sentenza, si rende necessario valutare se e fino a che punto la dedotta nullità processuale (violazione del contraddittorio in c.t.u.) abbia compromesso il percorso motivazionale della sentenza gravata, tale da renderlo “inesistente” o “apparente”.

Orbene, in disparte il rilievo che il gravame risulta privo di una formale censura in tal senso e volendo interpretare le doglianze mosse anche nell’ottica di una volontà di rivedere anche la robustezza dell’ordito motivazionale, va ricordato che le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti possono, nei giudizi pensionistici, avvalersi oltre che di ordinarie consulenze tecniche d’ufficio anche, tradizionalmente, dei “pareri” espressi da organismi medico-legali all’uopo istituiti. La legislazione (ancora vigente) prevede la facoltà, per il giudice contabile in materia pensionistica, di richiedere “*pareri*” al Collegio medico legale del Ministero della difesa e alla sezione di tale Collegio istituita presso la sede centrale della Corte dei conti in Roma (artt. 189 e 190 del Codice dell’ordinamento militare, approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, già modificato dall’art. 8, comma 1, lett. d), n. 1 d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 7) nonché agli organi previsti dall’ultimo comma dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 operante in virtù del richiamo di cui all’art. 1, terzo comma, del d. l. n. 453/1993 cit. (ospedali militari o civili aventi sede nella regione), oltre che – al pari di altri “organi giudiziari” – a collegi medici istituiti presso il Ministero della salute (art. 4-bis del d.lgs. 30 giugno 1993 n. 266 quale aggiunto dall’art. 52 della legge 16 gennaio 2003 n. 3). Deve allora ritenersi che, a differenza di quanto previsto



dalla disciplina del codice di rito (art. 195 c.p.c.), gli organi tecnici della P.A. siano tenuti, nella fase di formazione del parere, a garantire la sola possibilità per le parti di avvalersi, nel corso delle operazioni peritali, di consulenti di parte, come nel caso di specie, e siano sottratti all'obbligo del previo giuramento.

Tale sistema è stato ritenuto compatibile con l'assetto delle garanzie costituzionali dalla stessa Consulta che, con l'ordinanza n. 131/1998, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 e 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1994, n. 658, sollevata per violazione degli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 97, commi 1 e 2, 108, comma 2, e 113 Cost, ha espressamente ammesso, nei giudizi di natura pensionistica esperibili innanzi alla Corte dei conti, il ricorso l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, secondo il codice di rito civile, accanto alla facoltà delle sezioni territoriali della Corte dei conti di avvalersi di *“pareri medicolegali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti”*, quale esplicazione del più ampio potere di ammettere i *“mezzi istruttori latamente previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n. 1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d. 12 agosto 1933, n. 1038”*.

Tale assetto normativo non è stato scalfito dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 – recante l'approvazione del codice della giustizia contabile – in considerazione del fatto che non solo non v'è alcuna



abrogazione espressa delle norme sopra citate, ma la stessa previsione contenuta nell'art. 166 c.g.c. – alla cui stregua il giudice, se *“la natura della controversia lo richiede”*, in qualsiasi momento, può nominare uno o più consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 97 – non è assolutamente incompatibile con le stesse, dal momento che si limita a ribadire – in linea con i precetti dettati dalla Corte costituzionale – la possibilità per il giudice contabile di avvalersi di un c.t.u. anche in materia pensionistica, nella piena consapevolezza che il sistema normativo vigente consente il ricorso anche ai *“pareri”*. Proprio l'art. 97, comma 1, c.g.c. indica un *“doppio binario”*, stabilendo che *“Con l'ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d'ufficio, il collegio nomina il consulente con le modalità di cui all'articolo 23, comma 3, o si avvale di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche”*. La norma pone una chiara alternativa, disciplinando poi nei commi successivi gli adempimenti prescritti soltanto in caso di nomina del *“consulente”*.

Ciò posto, anche a voler assecondare l'impostazione difensiva, secondo cui, è lo stesso Giudice di prime cure ad aver considerato l'UML come un vero e proprio consulente tecnico, la violazione del diritto di difesa, nonostante il mancato previo contraddittorio, non è affatto dimostrata.

Prevale condivisibilmente, nella giurisprudenza di legittimità, la tesi secondo cui, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle



operazioni peritali, senza che l'omissione (anche di una) di simili comunicazioni sia, di per sé, ragione di nullità della consulenza stessa, *“che si realizza soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni, il quale non ricorre qualora risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all'indagine o di esplicitare in essa le attività ritenute convenienti”* (ex multis, Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2016, n. 14532; Cass. civ., Sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3047).

Peraltro, anche la tesi sostenuta dall'appellante nelle note difensive depositate rinvia a un orientamento giurisprudenziale non in contrasto con i principi sopra affermati. E, infatti, l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione *“autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata "ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente”* (in termini, Cass. civ. Sez. III, ordinanza n. 26304 del 18 novembre 2020 richiamata da Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 3630 del 7 febbraio 2023), e tuttavia, nello specifico la S.C. aveva rilevato che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in



assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività.

Tale assoluto difetto del previo contraddittorio, con lesione del diritto di difesa, non ricorre nel caso di specie. Alla prima relazione dell'UML, datata 13 gennaio 2020 – nella quale si era pervenuti alla conclusione che l'attuale quadro clinico del ricorrente risultava caratterizzato da patologia assimilabile alla “*sindrome nevrosica lieve*”, con cefalea cronica quotidiana da eccessivo uso di analgesici (v. classificazione SISC - Società Italiana per lo Studio delle Cefalee - e linee guida *IHS International Headache Society* 2018), suscettibile di miglioramento con adeguato svezamento dagli antidolorifici e terapia di profilassi – il primo Giudice aveva disposto, con ordinanza n. 47/2020, approfondimenti istruttori. Nel provvedimento - dopo aver osservato che, in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'affezione discale, non era stato mai richiesto un parere medico legale e che per ciò che concerne la “Sindrome cefalgico-vertiginosa in pregresso trauma cranico” sia il precedente CTU, (dott. Losavio), che l'UML si erano espressi nel senso che tale affezione fosse suscettibile di miglioramento se trattata secondo adeguata terapia - al fine di chiarire ogni aspetto in ordine alle questioni medico legali rilevanti nel presente giudizio, ha ordinato all'UML di esaminare nuovamente gli atti del giudizio al fine di rispondere agli ulteriori seguenti quesiti: 1) se l'infermità "Ernia discale L4, L5" potesse



ritenersi dipendente da causa o concausa con il servizio di leva prestato dal ricorrente ed in caso positivo come andava classificata alla data della cessazione dal servizio e alla data di visita presso la CMO di Bari; 2) se un adeguato trattamento terapeutico della “Sindrome cefalgico-vertiginosa in pregresso trauma cranico” (per il periodo corrispondente alla durata dei due anni dell'indennità una tantum concessi dal Ministero della Difesa o comunque per un periodo non superiore a sei anni) avrebbe o meno consentito la guarigione ovvero il reinquadramento di tale patologia in un'affezione di lieve entità e come tale non classificabile.

Con la detta ordinanza si assegnava effettivamente il termine per l'eventuale nomina di consulenti di parte a cui l'UML della Salute avrebbe dovuto comunicare l'inizio delle operazioni peritali ed i termini per la redazione dello schema di relazione, per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte e per la trasmissione della relazione finale; termini, questi ultimi, prorogati con ordinanza resa a verbale della camera di consiglio del 26 gennaio 2021 - già fissata per la pubblica udienza - in ragione delle difficoltà logistico-organizzative rappresentate dall'UML con nota del 17 novembre 2020, a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria nazionale.

Soltanto a questo punto, proprio in ragione delle sopravvenute difficoltà organizzative connesse all'emergenza COVID-19, l'UML inviava la bozza di relazione redatta alle parti in data 24 febbraio 2021, invitando le parti stesse a controdedurre. A tale invito, il difensore dell'odierno appellante, in data 9 marzo 2021, depositava



uno scritto con cui si limitava ad eccepire la nullità della C.T.U. per mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali. L'UML del Ministero della Salute, in data 15 marzo 2021, riscontrava la detta eccezione, rappresentando che per il sopravvenire dell'emergenza COVID era stato necessario sospendere i collegi medici e che, constatato il perdurare dell'emergenza, l'ufficio si stava organizzando per l'eventuale partecipazione de remoto delle parti e degli specialisti. Al contrario, il CML del Ministero della Difesa, quale consulente di parte del Ministero convenuto, con nota del 26 febbraio 2021, aveva concordato con le conclusioni della bozza di parere. Soltanto il 18 maggio 2021 l'UML del Ministero della Salute ha depositato la relazione definitiva.

Dalla sequenza temporale sopra descritta, appare chiaro che un contraddittorio “preliminare” è stato comunque garantito, in quanto le parti sono state poste nella condizione di replicare, sia pure per iscritto e dopo l'invio della bozza, alle conclusioni redatte dall'organo consultivo: non ricorrono, pertanto, le condizioni descritte nella pronuncia dei giudici di legittimità nella quale, effettivamente, la c.t.u. è stata frutto di un'attività svolta di totale solitudine e con garanzia di un contraddittorio meramente posticipato.

Peraltro, l'orientamento maggioritario espresso dalla S.C. e sopra richiamato, rinvia espressamente a una valutazione caso per caso, per la quale occorre aver riguardo alle circostanze del caso concreto, al fine di valutare se sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle



operazioni. E, nel caso concreto, l'impossibilità di avviare le operazioni peritali nel previo contraddittorio tra le parti è ampiamente documentata dall'emergenza sanitaria in corso.

Le considerazioni che precedono consentono di escludere la sussistenza di una lesione del diritto di difesa che non sia imputabile alla stessa parte che ha rifiutato il contraddittorio preliminare pur offerto, ed anche la possibilità di disporre la sanatoria del vizio ex art. 199, comma 4, c.g.c. La rinnovazione degli atti, disciplinata dalla detta disposizione, è, infatti, subordinata alla declaratoria di nullità dell'atto stesso, in mancanza di una delle condizioni necessarie alla rimessione della causa al primo giudice (di cui ai primi tre commi della stessa norma).

A voler, infine, valutare l'impatto dell'asserita nullità sulla pronuncia impugnata, neppure questo profilo risulta fondato. L'impianto argomentativo sviluppato è del tutto congruo con il compendio delle prove raccolte e con le risultanze istruttorie. Il primo Giudice ha, effettivamente – alla stregua di quanto sostenuto dal Ministero appellato - ripercorso analiticamente e con assoluta chiarezza ed esaustività le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni dell'UML. Anzi, dopo la prima relazione, è stato ordinato all'organo peritale di esaminare nuovamente gli atti del giudizio (ordinanza n. 47/2020) per valutare l'eventuale nesso etiopatogenico della malattia *"Lombosciatalgia da Protrusione discale L4-L5"*, e, pur dopo il deposito dell'esito peritale, ha tenuto conto delle osservazioni contenute negli atti di parte.



SENT. 238/2024

5. L'appello deve essere, conclusivamente, rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Le spese di lite sono a carico dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 700,00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 SETTEMBRE 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al



SENT. 238/2024

comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 SETTEMBRE 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 30 SETTEMBRE 2024

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco